

15/06/2018

## diversa valutazione dei master di II livello e dei corsi di perfezionamento rispetto al diploma di specializzazione

il diploma di specializzazione e quello di master configurano titoli di studio differenti. In particolare, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, così come modificato dal D.M. n. 270 del 2004, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, i corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea, mentre i master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, che le università possono autonomamente attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo.

Tali diversità, relative anche al valore del titolo di studio rispettivamente conseguito, giustificano la diversa valutazione dei master di II livello e dei corsi di perfezionamento rispetto al diploma di specializzazione.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., (ud. 09-05-2018) 07-06-2018, n. 1166

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sig.ri S.U.R.A., C.M., M.L., rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Leporace, con domicilio eletto presso l'Avv. Luigi Pallone con studio in Catanzaro, via Citriniti, n. 5;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Marafioti, con domicilio eletto presso il suo studio in S.Maria Di Catanzaro, viale Cassiodoro (Pal. Europa);

nei confronti

V.B., rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Jorio, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via R.Misasi, n. 80/D;

R.M. ed altri. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia

1. Della graduatoria unica definitiva dei candidati al concorso pubblico regionale straordinario, per titoli, funzionale all'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria ai sensi dell'art. 11 D.L. n. 1 del 2012 convertito in L. n. 27 del 2012, pubblicata sul BURC n. 65 del 31.05.2016, limitatamente alla posizione e al punteggio attribuito ai ricorrenti;

2. Del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria n. 114 del 27.05.2016 (BURC n. 65 del 31,05.2016) di approvazione della graduatoria stessa.

3) Degli atti/verbali e schede di valutazione della Commissione esaminatrice, con i quali, è stata esaminata e valutata la domanda dei ricorrenti nonché con i quali sono stati predeterminati i criteri generali di attribuzione dei punteggi per i titoli di studio ed in particolare e non solo dei verbali n 1 del 2013; n. 4 del 12/2/2014; n. 8 del 20/5/2014 e quello di cui alla riunione del 29 maggio 2014;

4) Del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria n. 12528 del 27.10.2016 avente ad oggetto "Parziale rettifica della graduatoria unica definitiva dei candidati al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria, approvata con Decreto n. 6114 del 27.05.2016;

3) Di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e della sig.ra V.B.;

Vista l'integrazione del contraddittorio in adempimento all'ordinanza collegiale n. 1054/2017;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la sig.ra A.S.U.R., in proprio e quale componente/referente dell'associazione costituita per la partecipazione al concorso regionale straordinario per titoli volto all'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Calabria (bandito con DGR n. 1 del 04.01.2013), ed i sig.ri M.C. e L.M., in proprio e quali componenti della medesima associazione, impugnano la graduatoria unica definitiva dei candidati del predetto concorso, pubblicata sul BURC n. 65 del 31.05.2016, così come parzialmente rettificata (decreto n. 12528 del 27.10.2016), limitatamente alla posizione e al punteggio loro attribuito.

2. Più precisamente, premesso che, ai sensi dell'art. 8 del bando, in caso di partecipazione in forma associata la valutazione dei titoli sarebbe stata "effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio M. previsto dal D.P.C.M. n. 298 del 1994 e smi rispettivamente per ciascuna voce...", ad avviso dei ricorrenti, l'amministrazione avrebbe errato nel non considerare i due master universitari posseduti dal sig. M.L. equivalenti alle "Specializzazioni, Borse di studio o di ricerca" di cui alla Voce C, avendoli verosimilmente valutati alla stregua di meri corsi di aggiornamento e, quindi, inseriti nella voce "H- Voto di abilitazione e corsi di aggiornamento", con conseguente illegittima "sterilizzazione" del relativo punteggio, atteso l'intervenuto superamento, da parte dell'associazione, del limite M. previsto per quest'ultima voce.

2.1 La mancata equiparazione dei due master (in medicina e fitoterapia, di un anno, con esame finale dell'Università della Calabria; e in "L'integrazione nutraceutica dal benessere alla cura", di un anno e

sei mesi, con esame finale presso l'Università della Calabria) alle "Specializzazioni universitarie" posseduti dal M.L., con conseguente mancata valutazione degli stessi nella voce C, "Specializzazioni, Borse di studio o di ricerca", sarebbe avvenuta in violazione degli articoli 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1; 6 del D.P.C.M. n. 298 del 1994 e smi, dell'art. 8 del DGR Regione Calabria n. 1 del 04.01.2013 (bando di concorso) e dell'art. 1 comma 15 L. n. 4 del 1999. I ricorrenti censurano, inoltre, sotto il profilo del difetto di motivazione (art. 3 L. n. 241 del 1990), le determinazioni della commissione la quale, nell'attribuire i punteggi, non avrebbe meglio specificato il valore assegnato ai suddetti master universitari.

3. Preliminarmente, in assenza dei chiarimenti richiesti alla Regione Calabria in merito alle possibili incidenze delle intervenute modifiche della graduatoria originaria, impugnata con il ricorso principale, sulla posizione di parte ricorrente, il Collegio non può che valutare la persistenza dell'interesse a ricorrente, e dunque, la procedibilità del gravame.

3.1 Il ricorso è, tuttavia, nel merito, infondato.

3.2 L'art. 8 del bando, nel determinare i criteri di valutazione dei titoli, rinvia all'art. 6 D.P.C.M. n. 298 del 1994, il quale, a sua volta, non contiene alcun riferimento ai master di II livello. L'operato dell'amministrazione risulta, pertanto, conforme alla legge speciale di gara.

3.3 Inoltre, come già sostenuto in giurisprudenza (TAR Basilicata 29 agosto 2017, n. 594), il diploma di specializzazione e quello di master configurano titoli di studio differenti. In particolare, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, così come modificato dal D.M. n. 270 del 2004, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, i corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea, mentre i master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, che le università possono autonomamente attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo.

Tali diversità, relative anche al valore del titolo di studio rispettivamente conseguito, giustificano la diversa valutazione dei master di II livello e dei corsi di perfezionamento rispetto al diploma di specializzazione. Priva di pregio si appalesa, inoltre, la censura di difetto di motivazione, nei termini sopra sintetizzati, palesemente contraddetta dall'analitica, ancorché infondata, confutazione dei criteri utilizzati dalla Commissione per l'attribuzione dei punteggi.

4. In conclusione, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, deve essere rigettato.

5. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesca Goggiamani, Referendario

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore